

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

Allegato
REGISTRATO A GORIZIA il 2.2 OTT. 2020
al n. 704 vol. serie 3 Atti Privati

Liquidati Euro
UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI LUCINICO - A.P.S.



"LUCINIS"

IL FUNZIONARIO
Tiziano Gaggiola

STATUTO SOCIALE

* firma su delega del Direttore Provinciale

Titolo I - Disposizioni generali.

Il presente statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati tenutasi il giorno 5 ottobre 2020 presso la sede sociale di Lucinico, adegua al D.lgs 117/2017 e sostituisce lo statuto originario allegato all'atto costitutivo del 3 aprile 2012.

Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata.

È costituita una Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale denominata "Unione delle Associazioni di Lucinico – APS", acronimo "LUCINIS", con sede in Lucinico (GORIZIA), che per abbreviazione di seguito sarà indicata con il termine "LUCINIS" od Associazione.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi europee, statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Carattere associativo

LUCINIS è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività di LUCINIS.

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

Art. 4 - Finalità.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione culturale, sociale e sportiva ed è fondata sulla partecipazione prevalente attiva e volontaria dei suoi aderenti, con attività svolta in favore dei propri associati e di terzi.

LUCINIS ha lo scopo di riconoscere e tutelare le associazioni ed i gruppi spontanei di Lucinico, promuovendone il coordinamento nei rapporti con tutti gli enti istituzionali e con tutte le associazioni, sia nazionali che straniere, al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione tra gli stessi, nel rispetto della loro autonomia operativa;

LUCINIS ha altresì lo scopo di promuovere una proficua cooperazione tra gli associati in ordine allo svolgimento di attività di utilità sociale ed opera in campo culturale, ricreativo formativo, informativo, socio-educativo, sportivo, assistenziale e tecnico-amministrativo per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

LUCINIS, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, intende perseguire i seguenti obiettivi:

1) Attivare rapporti con enti pubblici e collaborare allo svolgimento di manifestazioni od iniziative culturali, attivare rapporti con altri circoli ed associazioni simili al fine di promuovere con gli stessi scambi culturali e di altro genere;

2) Offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Inoltre, nell'importanza dell'integrazione sociale delle persone diversamente abili, proporre e promuovere le loro attività nei propri centri e nelle scuole.

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

- 3) Riqualificare l'attività di Lucinico, con la valorizzazione della cultura e delle peculiarità locali e con il sostegno alle istituzioni formative;
- 4) Sviluppare la promozione del territorio, anche turistica, dell'arte, della cultura tradizionale, friulana e locale, cristiana, con la partecipazione e l'organizzazione di attività ed iniziative anche al di fuori del territorio comunale ed all'estero;
- 5) Gestire edifici, impianti sportivi ed altri spazi e manufatti di vario genere, propri o di terzi, funzionali al raggiungimento degli scopi statutari;
- 6) Organizzare e gestire premi e riconoscimenti a livello locale, nonché laboratori e concorsi nazionali ed internazionali di arte figurativa ed architettura;
- 7) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- 8) Effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modesto valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
- 9) Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento.

L'Associazione persegue le seguenti attività di interesse generale declinate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17:

- art. 5, lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art. 5, lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- art. 5, lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- art. 5, lettera l: formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- art. 5, lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, anche altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 5 – Rappresentatività.

LUCINIS, nel rispetto delle finalità statutarie, si propone quale rappresentante unico in nome e per conto delle associazioni operanti sul territorio della ex circoscrizione di Lucinico e, come tale, si impegna a raccogliere ed a gestire eventuali finanziamenti comuni all'uopo destinati, sostenendo i progetti e le singole attività, svolti dal quartiere, concorrenti al raggiungimento degli scopi per i quali i finanziamenti stessi sono stati concessi.

Titolo II - Patrimonio ed attività economiche.

Art. 6 - Risorse economiche.

LUCINIS trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

attività dalle entrate che sono costituite come segue:

- 1) dalle quote sociali annuali versate da ciascun associato;
- 2) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- 3) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie di LUCINIS, in particolare:
 - a) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - b) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Assemblea che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- 4) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

Art. 7 – Patrimonio.

Il patrimonio di LUCINIS è costituito dai beni della stessa, siano essi mobili, immobili o mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati da LUCINIS e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti a LUCINIS sono elencati in apposito inventario, consultabile da tutti gli aderenti, depositato presso la sede.

Art. 8 - Quota Sociale.

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

La quota sociale ed i termini di versamento sono stabiliti annualmente
dall'Organo di Amministrazione.

Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per l'anno in corso, qualunque
sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte di LUCINIS è
tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

La quota sociale annuale deve essere versata in unica soluzione e non è, in
nessun caso, rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 9 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale.

Durante la sua vita l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o in ottemperanza
all'art. 5 del presente statuto o siano effettuate a favore di altre associazioni
operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Essi dovranno essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività
di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 10 - Responsabilità.

LUCINIS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi
statutari competenti, nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto
individualmente responsabile.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

delle convenzioni o dei contratti stipulati.

LUCINIS previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della associazione stessa.

Gli associati che svolgono attività di volontariato, connessa con la pratica delle attività istituzionali, sono già assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, dalle singole associazioni di appartenenza.

TITOLO III – Associati.

Art. 11 – Ammissione.

A LUCINIS possono aderire tutte le associazioni ed i gruppi spontanei che abbiano sede, operino prevalentemente o svolgano attività nella circoscrizione di Lucinico, e che condividono le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'Associazione, a tal fine, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di formale domanda scritta (cartacea e/o digitale) da parte dell'interessato.

L'Associazione comunica all'interessato, l'accoglimento od il rigettato motivato della istanza di adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'Assemblea degli associati, che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

contestuale iscrizione nel Libro degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve superare il 50% del numero delle APS come indicato nell'art. 32.2 e 35.3 del D.Lgs. 117/17.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 12 - Diritti degli associati.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I presidenti delle associazioni o loro delegati, hanno diritto di eleggere gli organi statutari, di approvare i bilanci e le decisioni assembleari.

I soci regolarmente associati alle associazioni aderenti hanno diritto ad essere eletti negli organi di LUCINIS.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per LUCINIS, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, preventivamente, dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 13 – Doveri degli associati..

Gli associati devono svolgere tutte le attività concordate a favore dell'Associazione in modo conforme agli scopi di LUCINIS, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro
rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo
partecipano alla vita associativa ed all'esterno di LUCINIS deve essere
improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota sociale annuale
ed a partecipare alle spese necessarie al funzionamento di LUCINIS, nei modi,
nei tempi e per l'importo che sarà determinato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 14 - Recesso ed esclusione.

L'affiliazione è a tempo indeterminato ed è consentito recedere da
LUCINIS in qualsiasi tempo, con preavviso di almeno tre mesi, fermo
restando, in ogni caso, gli obblighi dei recedenti fino al termine dell'esercizio
in corso e di ottemperare agli impegni assunti.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto,
negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi
associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità
all'associazione, o non rinnova l'affiliazione annuale, può essere escluso
dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e
dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di
esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso di recesso od esclusione si decade automaticamente dagli organi
statutari di LUCINIS.

Titolo IV - Organi.

Art. 15 – Organi.

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- 3) il Presidente;
- 4) Organi di controllo;
 - a) Il Collegio dei Revisori dei conti;
 - b) L'Organo di controllo;
 - c) I Revisori legali dei conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche, escluse quelle dell'Organo di Controllo e dei Revisori legali dei Conti, sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse di LUCINIS, effettivamente sostenute e documentate.

Art 16 - Composizione dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea è composta da tutti i Presidenti delle associazioni aderenti a LUCINIS.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o con un delegato appartenente alla medesima associazione.

Non sono ammesse deleghe all'esterno della associazione di appartenenza.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; il quale convoca l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea,

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

con idonei mezzi di comunicazione, anche elettronici, comprovanti l'avvenuto ricevimento della convocazione. In casi di urgenza si prescinde da tali formalità e si può procedere anche tramite convocazione telefonica.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi di cui all'art. 15 dello Statuto, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno i 2/3 (due terzi) degli aderenti da presentare per iscritto all'Organo di Amministrazione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 18 - Validità dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli associati.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 19 - Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel Libro degli associati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

Assemblea Ordinaria: il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Assemblea Straordinaria: il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti;

Assemblea Straordinaria per modificare lo Statuto o spostare la sede: il voto
favorevole della maggioranza degli aderenti;

Assemblea Straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio: il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati

Art. 20 - Verbalizzazione dell'Assemblea degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea
stessa e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e raccolto
in un apposito registro tenuto a disposizione degli associati. Il verbale può
essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art. 21 - Compiti dell'Assemblea degli associati.

All'Assemblea degli associati spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
dell'Organo di Amministrazione;
- eleggere e revocare i componenti degli organi associativi: l'Organo di
Amministrazione, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale di LUCINIS e sull'attività da essa
svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

- deliberare sull'esclusione degli associati e pronunciarsi sul mancato accoglimento della istanza di adesione alla associazione;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - approvare e modificare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione o dagli associati;
- in sede straordinaria:*
- deliberare, con maggioranza qualificata, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
 - deliberare, con maggioranza qualificata, sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento interno;
 - deliberare, con maggioranza qualificata, sul trasferimento della sede di LUCINIS;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è formato da 7 (sette) consiglieri, la maggioranza dei quali (quattro) deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Esso è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 4 (quattro) anni, i membri sono rieleggibili, in caso di parità di voti sarà eletto il socio più anziano. Si

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

applica il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un consigliere, subentra il primo dei non eletti.

All'Organo di Amministrazione spettano i seguenti compiti:

- eleggere al suo interno: Presidente e Vice Presidente;
- nominare, anche all'esterno, il Segretario ed il Tesoriere;
- proporre all'Assemblea la nomina di delegati di settore e l'affido di incarichi, anche professionali;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- dare attuazione alle deliberazioni assembleari.

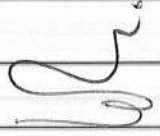
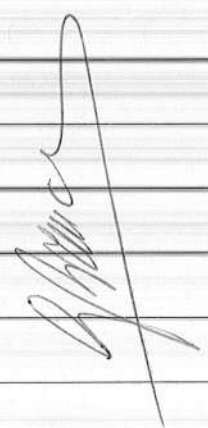
Le deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione, assunte in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati.

L'Organo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle sedute dell'Organo di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario, il quale provvede, se richiesto, all'invio di una copia delle deliberazioni a tutti i componenti.

L'Organo di Amministrazione può delegare, di volta in volta, al Presidente o ad altri rappresentanti l'affido di determinate funzioni.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e



Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante di LUCINIS e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Art. 24 - Vicepresidente.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce con gli stessi poteri di cui all'art. 23.

Art. 25 - Segretario.

Il Segretario collabora con il Presidente e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, i quali sono custoditi presso la sede di LUCINIS;
- redige ed aggiorna l'elenco degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione;
- è responsabile della corrispondenza di LUCINIS.

Art. 26 - Tesoriere.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni di LUCINIS. La documentazione sarà conservata presso la sede di LUCINIS;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo di LUCINIS.

Art. 27 – Organi di controllo.

a - Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea, fra gli aderenti ai vari sodalizi, e dura in carica 4 (quattro) anni. E' composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, non facenti parte dell'Organo di Amministrazione. Esso elegge nel suo seno il presidente. Gli eletti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine d'età. Il Collegio verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Nello svolgimento del loro incarico potranno richiedere, per i dovuti controlli, i libri e i documenti contabili di LUCINIS.

L'associazione procede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

b - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci, al verificarsi delle condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma 1. del presente articolo l'Organo di controllo decade dalle sue funzioni.

c - Il Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore legale dei conti, monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma 1. del presente articolo il Revisore decade dalle sue funzioni.

Art. 28 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra persone di maturata e provata esperienza, anche non soci, e dura in carica 4 (quattro) anni. E' composto di 3 (tre) membri effettivi non facenti parte d'altri organi sociali. Esso elegge nel suo seno il presidente. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un probiviro, subentra il primo dei non eletti.

Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti dei soci. Tutte le eventuali controversie sociali tra aderenti saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo dei Probiviri è inappellabile.

Art. 29 - Libri Sociali.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;
- Libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Titolo V - Il Bilancio.

Art. 30 - Bilancio consuntivo e preventivo.

Il bilancio di LUCINIS è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dall'Organo di Amministrazione consegnati al Collegio dei Revisori dei conti e depositati presso la sede sociale di LUCINIS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli associati.

I bilancio consuntivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita di LUCINIS, salvo che la

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI - Norme finali e transitorie.

Art. 31 - Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 32 - Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 33 - Lavoratori.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari od al 5% del numero degli associati.

Art. 34 - Convenzioni.

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

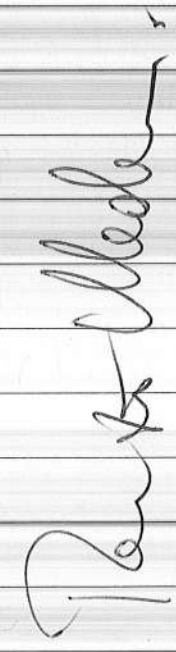
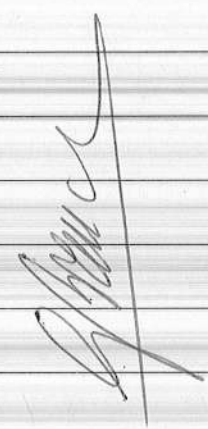
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 35 - Scioglimento.

L'Associazione si estingue:

- per delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile e delle norme vigenti;
- per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività di LUCINIS i beni ed il patrimonio residuo dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere



Esente da Marca da bollo
ai sensi art 82 D.lgs. n. 117/2017

positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore od a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del sopra richiamato Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 36 – Rinvio.

Per quanto non è previsto dal presente statuto o per eventuali dubbi interpretativi si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano; in particolare si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 37 - Norma transitoria.

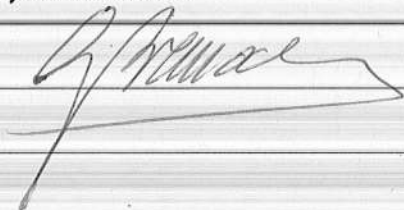
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente.

Il segretario Verbalizzante.

Giovanni Bressan



Renzo Medeossi

